



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI CREVACUORE

VIA GARIBALDI 14 - CAP 13864

TEL 015.768154 - 768778 - FAX 768698 - C.F. 82001090024

crevacuore@ptb.provincia.biella.it – crevacuore@pec.ptbiellese.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 21:00, nella sala riservata per le riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria** ed in seduta di **Prima** Convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

RAFFO ERMANN0	P
BIOLCATI ALBERTO	P
STANGALINI GIOVANNI	P
TOSO MASSIMO	P
BONAN GIANMARCO	A
BERTONE SANDRA	P
DI CATALDI CORRADO	P
GARINO MICHELA	A
BITTANTE ROBERTO	P
GIACOBINO ELISABETTA	P
VIGNALI PAOLO	P
	Totali Presenti: 9
	Totali Assenti: 2

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE GARAVAGLIA TIZIANO , riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il sig. RAFFO ERMANN0 nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Richiamati:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- le deliberazioni dell'ARERA:
 - ✓ n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
 - ✓ n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - ✓ n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
 - ✓ n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - ✓ n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;

- ✓ n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ✓ n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- ✓ n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e la successiva deliberazione n. 459/2021, approvata con Determina n. 2/2021 nella quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228 (D.L. Milleproroghe), convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15, prevede che a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e, solo per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022;

Tenuto conto che il CO.S.R.A.B. (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il Comune di Crevacuore e il proprio gestore S.E.A.B. S.p.A. hanno trasmesso all'Ente Territorialmente Competente ognuno per la propria competenza i propri PEF grezzi al fine delle verifiche di coerenza e della successiva stesura del PEF 2022-2025 finale;

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D. Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente

(E.T.C.) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea Consorziale del CO.S.R.A.B. n. 6 del 27/04/2022 avente ad oggetto: "Approvazione e validazione dei piani economici finanziari 2022 dei comuni appartenenti al CO.S.R.A.B. elaborati ai sensi del metodo MTR - periodo regolatorio 2022-2025 (**Allegato A**);

Preso atto che il PEF TARI 2022 per il Comune di Crevacuore, validato dall'Ente territorialmente competente (CO.S.R.A.B.), è pari ad € 234.545,00, di cui € 171.864,00 per Costi Variabili ed € 62.681,00 per Costi Fissi;

Richiamate la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 18/12/2020 con la quale il Comune di Crevacuore ha optato all'applicazione dell'art. 107 comma 5 del DI 18/2020 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17.06.2021 avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario Tari, tariffe e relative agevolazioni";

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in 3 anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 art. 1 della Legge 147/2013 ammontanti ad € 219.211,52 complessivi;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2022 da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Richiamato il [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#), disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

Ritenuto di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato" e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nel Piano Economico Finanziario – Comune di Crevacuore (**Allegato B**), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Acquisito sulla proposta della presente Deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D. Lgs. 267/2000](#);

Acquisito altresì il parere del Revisore dei conti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento generale delle Entrate;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 palesemente espressi;

DELIBERA

Di prendere atto:

- a) dello schema di Piano Economico Finanziario TARI 2022, elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4 per un

importo complessivo di € 234.545,00 di cui € 171.864,00 relativi ai costi variabili ed € 62.681,00 relativi ai costi fissi e di validarne il contenuto;

b) del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2021, art. 4 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA 443/2019, previsto per il Comune di Crevacuore è inferiore alla misura massima del 8,60% del Piano Finanziario TARI 2021;

- **di stabilire** di emettere il Ruolo Tari 2022 con 2 rate aventi come scadenze il 31/08/2022 e il 30/11/2022;
- **di dare atto** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- **di dare altresì atto** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2022;
- **di considerare che**, ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Biella nella misura del 5% con Delibera di Presidente;
- **di trasmettere**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
- **di dichiarare** la presente Deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, secondo quanto disposto dall' art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
RAFFO ERMANN
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GARAVAGLIA TIZIANO
(Firmato digitalmente)